

STATUTO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Denominazione e sede;

Articolo 2 Principi ispiratori dell'Associazione;

Articolo 3 Scopi ed attività;

Articolo 4 Altre attività di volontariato;

Articolo 5 Logo, emblema e stendardo dell'Associazione;

Articolo 6 Festa dell'Associazione;

Articolo 7 Regolamento;

I SOCI

Articolo 8 Ammissione dei soci;

Articolo 9 Categorie dei soci;

Articolo 10 Soci onorari;

Articolo 11 Doveri e diritti dei soci;

Articolo 12 Provvedimenti disciplinari;

Articolo 13 Gratuità delle prestazioni dei soci e
collaborazioni =retribuite;

Articolo 14 Perdita della qualità di socio;

Articolo 15 Eleggibilità e durata delle cariche sociali;

Articolo =16 Ineleggibilità alle cariche sociali=20ed
incompatibilità;

L' ORGANIZZAZIONE

Articolo 17 Struttura dell'Associazione;

Articolo 18 Ordinamento dell'Associazione;

Articolo 19 L'assemblea generale dei soci;

Articolo 20 Il consiglio direttivo;

Articolo 21 Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo;

Articolo 22 Vacanze tra i membri del consiglio direttivo;

Articolo =23 Il Presidente;

Articolo 24 Il potere di firma;

Articolo 25 L'ufficio di presidenza;

Articolo 26 Il collegio degli ispettori contabili;

Articolo 27 Il collegio dei probiviri;

Articolo 28 Vacanze tra gli ispettori contabili e i probiviri;

Articolo 29 I referenti provinciali;

Articolo 30 Le sezioni;

Articolo 31 L'assemblea dei soci di sezione;

Articolo 32 Il consiglio di sezione;

Articolo 33 Il coordinatore di sezione;

Articolo 34 I distaccamenti;

Articolo 35 Il responsabile del distaccamento;

Articolo 36 I gruppi;

Articolo 37 Il capogruppo;

Articolo 38 Le commissioni;

Articolo 39 I commissari;

Articolo 40 Gli ispettori;

Articolo 41 Il centro operativo regionale;

Articolo 42 I nuclei di intervento specialistico di protezione
=civile;

Articolo 43 Verbali degli=20organi collegiali;

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Articolo 44 Patrimonio dell'Associazione;

Articolo 45 Intestazione dei beni sociali;

Articolo 46 Il conferimento di beni o capitali;

Articolo 47 I fondi delle sezioni e dei gruppi;

Articolo 48 Il fondo regionale;

Articolo 49 Esercizio sociale;

Articolo 50 I bilanci delle sezioni e dei gruppi;

Articolo 51 Sanzioni;

Articolo 52 Atti e pubblicazioni dell'Associazione;

Articolo 53 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione;

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

L'Associazione denominata

"V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI"

è un'organizzazione non lucrativa di utilità =sociale
(O.N.L.U.S.) istituita ai sensi dell'articolo 18 della
=Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice
civile, =delle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 24 febbraio

1992, n. 225, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, delle leggi regionali in materia e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione ha carattere regionale ed opera prevalentemente in Toscana.

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Firenze.

Articolo 2

Principi ispiratori dell'Associazione

La V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI O.N.L.U.S. è un'associazione di volontariato apolitica, apartitica e aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, anche indiretto, e con finalità di solidarietà umana e sociale.

Articolo 3

Scopi ed attività

Tutte le attività dell'Associazione sono finalizzate a rendere il più organizzato ed efficiente servizio di volontariato in situazioni di bisogno del singolo o della collettività nel settore della protezione civile, dell'antincendio boschivo e, più in generale, della tutela e valorizzazione ambientale.

In particolare, l'Associazione ha per scopi:

- la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi;
- la prevenzione, il contrasto e la soluzione di ogni altro evento pregiudizievole per l'ambiente naturale in ogni suo

aspetto e, in particolare, per il patrimonio boschivo;

- l'esplicazione, sia nelle fasi della previsione e prevenzione =che in quelle della repressione e soccorso, di attività di protezione =civile in settori diversi dall'anticendio boschivo, avvalendosi anche di nuclei di intervento specialistico di protezione =civile, attraverso la collaborazione e cooperazione con le Istituzioni, =gli Enti e le Amministrazioni competenti;

- la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'addestramento dei propri associati per lo svolgimento dei compiti diretti =al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con =Istituzioni, Enti, Amministrazioni o singoli esperti esterni =all'Associazione.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- promuovere lo studio, la ricerca, l'educazione e la formazione =in ordine alle problematiche connesse agli incendi boschivi ed agli =altri eventi pregiudizievoli per l'ambiente naturale nonché, più =in generale, in tema di protezione civile;

- acquisire, mantenere ed incrementare la disponibilità di strutture, =mezzi, attrezzature, risorse umane e finanziarie occorrenti =all'espletamento delle attività statutarie;

- collaborare e cooperare con Istituzioni, Enti, Amministrazioni ed Associazioni =territoriali, nazionali ed

internazionali, aventi scopi conformi o =compatibili con quelli di cui al presente Statuto;

- promuovere la realizzazione di associazioni complesse e federazioni o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi =comprese associazioni locali, nazionali o internazionali o altre =associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria =struttura, aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la =realizzazione di iniziative e programmi comuni.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte mediante le =prestazioni personali, spontanee e gratuite degli associati.

L'Associazione potrà, inoltre compiere in via complementare e =connessa, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, =finanziaria - nel rispetto della normativa vigente, - utile e/o =necessaria per il conseguimento degli scopi=20sociali fermo restando l'assenza di fini di lucro.

Articolo 4

Altre attività di volontariato

L'assemblea generale dei soci può autorizzare, sentito =il parere obbligatorio ma non vincolante del consiglio direttivo, lo svolgimento di altre attività e servizi di volontariato, anche =in settori diversi da quelli previsti dall'articolo 3 del =presente Statuto.

Tali attività e servizi non avranno carattere di obbligatorietà, sia con riferimento ai singoli soci sia per quanto attiene alle articolazioni organizzative o territoriali dell'Associazione, e non potranno mai essere, o porsi, in contrasto con le caratteristiche costituzionali e con i principi ispiratori dell'Associazione, né con gli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 5

Logo, emblema e standardo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione è costituito dalla sigla VAB formata da lettere maiuscole tondeggianti di colore verde; le lettere A e V sono costituite dallo stesso carattere - ovviamente capovolto in un caso - con il trattino della A sostituito da un cerchio pieno di colore rosso; la B è priva del tratto rettilineo verticale ed i tre tratti orizzontali hanno lunghezze crescenti dal basso verso l'alto.

L'emblema ha forma circolare e riproduce una folgore di colore rosso che attraversa due montagne sovrapposte di colore verde, in campo giallo, con il logo VAB ben evidenziato, il tutto circondato da un bordo verde che riporta nel suo spessore le parole "Vigilanza Antincendi Boschivi" e "Protezione civile".

Lo standardo è di colore giallo con impresso in grande il logo VAB e l'emblema dell'Associazione.

Lo stendardo dell'Associazione non può essere usato senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di presidenza.

Il logo o l'emblema devono essere riportati su tutti gli atti, pubblicazioni e distintivi dell'Associazione, nonché sul materiale e le attrezzature. Il logo deve essere apposto su tutti gli automezzi mentre l'emblema è riportato sul distintivo del personale e sulle insegne da collocarsi all'ingresso delle sedi sociali.

Ai sensi del D.Lgs. n. 460/97, l'acronimo O.N.L.U.S. deve essere utilizzato nella denominazione, nella corrispondenza, in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi o al pubblico.

Articolo 6

Festa dell'Associazione

L'ultima domenica del mese di aprile di ogni anno si celebra la festa dell'Associazione.

Articolo 7

Regolamento

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dal presente Statuto e, in suo ossequio, dal Regolamento redatto ed approvato dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 20.

I SOCI

Articolo 8

Ammissione dei soci

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, in pieno possesso dei diritti civili ed in regola con le norme di Pubblica Sicurezza, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua, confessione religiosa, opinione politica e condizione personale e sociale, nonché le persone giuridiche - ivi compresi gli organismi non riconosciuti - che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione ed accettino senza riserve il presente Statuto.

Per l'ammissione a socio é necessario presentare apposita domanda scritta al consiglio direttivo, controfirmata dal coordinatore della sezione di riferimento e corredata dei documenti previsti dal Regolamento.

Il socio entra a far parte della sezione o del gruppo dell'Associazione espressamente prescelti al momento della presentazione della domanda di ammissione.

L'aspirante socio che risieda fuori della Regione Toscana o in una zona territoriale della Regione ove non operino sezioni o gruppi dell'Associazione, ovvero formuli motivata richiesta in tal senso, può entrare a far parte della sede regionale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo delibera, in via discrezionale ed insindacabile, sull'ammissione di nuovi soci nonché

sull'appartenenza di un socio ad una delle categorie di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Categorie dei soci

I soci si dividono in:

OPERATIVI

I soci operativi, di età maggiore, sono tenuti al versamento della quota sociale annuale di tesseramento ed allo svolgimento - in via personale, spontanea e gratuita e secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento - delle attività di istituto proprie dell'Associazione per le quali abbiano dato la loro disponibilità in sede di domanda di ammissione o per le quali si siano comunque impegnati.

COLLABORATORI

I soci collaboratori, di età maggiore, sono tenuti al versamento della quota sociale annuale di tesseramento ma non sono tenuti allo svolgimento obbligatorio delle attività di istituto proprie dell'Associazione dovendo in ogni caso prestare qualche tipo di attività utile, ancorché saltuaria, in favore dell'Associazione.

GIOVANI

I soci giovani, di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, sono tenuti al versamento della quota sociale

annuale di tesseramento stabilita per i soci =operativi, ridotta della metà, e possono partecipare a tutte le =manifestazioni ed attività associative senza svolgere servizi di =carattere operativo.

JUNIOR

I soci junior, di età fino a quattordici anni, non sono tenuti al versamento =della quota sociale annuale di tesseramento, salvo il rimborso degli =oneri assicurativi. Possono partecipare a tutte le attività =associative senza svolgere servizi di carattere operativo.

SOSTENITORI

I soci sostenitori sono tenuti al versamento della quota sociale =annuale di tesseramento stabilita in misura superiore a quella dei soci =operativi. Non sono tenuti allo svolgimento delle attività di =istituto proprie dell'Associazione, essendo tuttavia tenuti a promuovere gli scopi =sociali e la crescita morale e materiale dell'Associazione.

BENEMERITI

I soci benemeriti, che si siano distinti per il costante impegno =profuso all'interno dell'Associazione, non sono tenuti al versamento della quota =sociale annuale di tesseramento. Non sono tenuti allo svolgimento delle =attività di istituto proprie dell'Associazione, essendo comunque =tenuti a promuovere gli scopi sociali e la=20crescita morale

e materiale dell'Associazione.

L'ammontare delle quote sociali annuali di tesseramento relative a ciascuna categoria di soci è stabilito dal consiglio direttivo. L'ammontare del versamento a titolo di quota sociale annuale di tesseramento dei soci sostenitori può essere rimesso alla discrezionalità ed alla generosità del singolo socio sostenitore, fermo restando il limite minimo dell'ammontare della quota sociale annuale stabilita dal consiglio direttivo per i soci operativi.

Articolo 10

Soci onorari

Il consiglio direttivo, con deliberazione assunta all'unanimità, può conferire - temporaneamente o a vita il riconoscimento di socio onorario a persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per:

- il duraturo impegno profuso all'interno dell'Associazione, i segnalati servizi, la notorietà e la positiva immagine dalle quali l'Associazione abbia tratto o possa trarre vantaggio, i rilevanti contributi o le donazioni in favore dell'Associazione;

- lo studio, l'opera o l'impegno culturale o politico applicati nell'ambito dei temi sottesi agli scopi associativi.

Il riconoscimento della qualità di socio onorario ha effetto

a seguito dell'accettazione scritta e =senza riserve dello Statuto, nonché della nomina stessa, da parte =della persona alla quale é conferito.

Articolo 11

Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- affermare e difendere, principalmente con l'esempio, i principi =ispiratori e gli scopi della Associazione;
- collaborare alla crescita morale e materiale dell'=Associazione;
- rispettare e far rispettare lo Statuto ed il Regolamento, nonché le deliberazioni =legittimamente adottate dagli organi associativi;
- versare le quote sociali annuali di tesseramento entro il giorno =trentuno del mese di gennaio di ogni anno.

I soci operativi, collaboratori e giovani hanno, inoltre, il dovere di svolgere le =attività di istituto della Associazione, secondo quanto previsto dal =presente Statuto e dal Regolamento.

Tutti i soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali sociali in conformità alle delibere degli organi associativi;
- partecipare a tutte le manifestazioni ed attività sociali alle =condizioni e con le modalità previste dal presente

Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi associativi;

- intervenire alle adunanze assembleari dell'Associazione;
- prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, ferma la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 25, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di:

- votare nelle adunanze assembleari dell'Associazione;
- essere eletti alle cariche sociali, fatti salvi i limiti e le condizioni di cui agli articoli 15 e 16.

I soci che arrechino danno alle strutture o beni strumentali dell'Associazione per dolo o colpa grave sono solidalmente tenuti al versamento di un indennizzo per il danno causato. L'ammontare dell'indennizzo é determinato dal consiglio direttivo, su istanza ed in accordo con il consiglio della sezione presso la quale opera il socio, in ragione dell'entità del danno e del grado di responsabilità del socio medesimo.

Articolo 12

Provvedimenti disciplinari

Le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci sono deliberate ed applicate, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, dal consiglio direttivo,

direttamente o =previa istanza motivata pervenuta da un consiglio di sezione, al fine di =censurare:

- comportamenti pregiudizievoli per i principi ispiratori, gli scopi, =gli interessi, l'attività, il patrimonio o l'immagine =dell'Associazione;

- comportamenti contrastanti con le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e =delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Le sanzioni disciplinari consistono in:

- richiamo scritto;

- revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione all'utilizzo di apparati radio, revoca =temporanea o permanente dell'autorizzazione alla condotta di =veicoli associativi, esclusione da determinati servizi operativi, =obbligo di espletare determinati servizi d'istituto;

- sospensione per un periodo di tempo minimo di sette giorni e massimo =di tre anni;

- esclusione dall'Associazione.

Ogni provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare é =deliberato dal consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; deve essere motivato e comunicato =al socio per iscritto.

Il provvedimento di sospensione o esclusione non libera il socio =dall'obbligo del versamento di tutte le eventuali

somme, a qualsiasi titolo, dovute all'Associazione e comporta la privazione di tutti i diritti connessi alla qualità di socio, ivi compreso quello di frequentare i locali sociali e di partecipare a qualsiasi manifestazione, attività o servizio associativo.

Articolo 13

Gratuità delle prestazioni dei soci e collaborazioni

retribuite

Tutte le prestazioni dei soci per lo svolgimento dei compiti sociali, sono rese in modo personale, spontaneo e gratuito, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo e secondo le modalità previste dal Regolamento.

Sono parimenti spontanei, gratuiti e disinteressati tutti gli uffici attinenti qualsivoglia carica o incarico sociale.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Prestazioni d'opera retribuite di dipendenti o professionisti convenzionati, comunque non soci, sono ammesse solo per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e, in particolare, per l'espletamento di funzioni o incarichi tecnici, burocratici, amministrativi, contabili e fiscali o

di istruzione e qualificazione professionale dei volontari, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge regionale toscana n. 28/93.

Articolo 14

Perdita della qualità di socio

Il vincolo associativo che lega l'Associazione al socio può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per:

- morte;
- recesso;
- esclusione;
- morosità.

Il versamento della quota associativa deve essere improrogabilmente effettuato entro il trentuno gennaio di ogni anno. In difetto, il vincolo associativo che lega il socio all'Associazione deve ritenersi automaticamente sciolto ed il primo dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione.

A seguito della perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo intervenuta, sorge l'obbligo del versamento di tutte le eventuali somme a qualsiasi titolo ancora dovute all'Associazione, della immediata restituzione della tessera associativa, dei beni strumentali di proprietà dell'Associazione eventualmente detenuti, degli emblemi sociali e di quanto altro possa, anche indirettamente, qualificare il detentore come appartenente all'Associazione.

Articolo 15

Eleggibilità e durata delle cariche sociali

Tutti i soci aventi diritto al voto non soggetti a cause di ineleggibilità sono eleggibili alle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni ed è fatta salva la rieleggibilità, senza limiti di tempo.

Condizione di eleggibilità per ciascuno degli undici membri del consiglio direttivo la cui elezione è rimessa alla competenza dell'assemblea generale dei soci è l'iscrizione all'Associazione da almeno tre anni alla data indetta per le consultazioni elettorali.

La presentazione delle candidature per l'elezione alle cariche sociali e le procedure di voto sono disciplinate dal Regolamento, fermo restando il principio della personalità e della segretezza del voto.

Articolo 16

Ineleggibilità alle cariche sociali ed incompatibilità

Non possono essere eletti alle cariche sociali:

- i soci che rivestano cariche, incarichi o funzioni politiche o sindacali;
- i soci che siano stati precedentemente sospesi per più di sei mesi.

In tal caso l'ineleggibilità opera per tre anni dal termine del periodo di sospensione.

I membri elettivi del consiglio direttivo non possono far parte di un =consiglio di sezione o ricoprire l'incarico di capogruppo o responsabile di =distaccamento.

I componenti del collegio degli ispettori contabili e del collegio dei =probiviri non possono ricoprire nessuna altra carica associativa.

Qualora un socio eletto ad una carica sociale ne ricopra già un'altra, deve optare per una delle due =prima dell'adunanza di uno degli organi associativi =interessati.

L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 17

Struttura dell'Associazione

La struttura dell'Associazione é organizzata come segue.

Livello centrale, costituito da:

- sede ed organi regionali;
- centro operativo regionale;

Livello periferico, costituito da:

- referenti provinciali;
- sezioni;
- distaccamenti;
- gruppi.

Altre strutture:

- nuclei di intervento specialistico di protezione civile.

Articolo 18

Ordinamento dell'Associazione

L'Associazione esplica la propria attività a mezzo degli organi centrali e periferici ordinari, straordinari e facoltativi.

Sono organi centrali ordinari:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'ufficio di presidenza;
- il collegio degli ispettori contabili;
- il collegio dei probiviri.

Sono organi periferici ordinari:

- i referenti provinciali;
- le assemblee dei soci di sezione;
- i consigli di sezione;
- i coordinatori;
- i responsabili dei distaccamenti;
- i capigruppo.

Sono organi facoltativi:

- le commissioni.

Sono organi straordinari:

- i commissari;
- gli ispettori.

L'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea generale tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale di 20 tesseramento alla data dell'adunanza assembleare.

Hanno diritto al voto nell'assemblea generale tutti i soci maggiori d'età alla data dell'adunanza assembleare.

Ogni socio, sia esso persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

L'assemblea generale dei soci, in sede ordinaria:

- indirizza l'attività dell'Associazione;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che il consiglio direttivo ritenga di sottoporle;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo relativi ad ogni esercizio annuale, come predisposti dal consiglio direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da tre o cinque membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione e voto in assemblea generale e non hanno presentato candidatura per le cariche da eleggere, incaricata della gestione delle operazioni di voto in occasione del rinnovo delle cariche sociali;

- elegge ogni tre anni i componenti elettivi del consiglio direttivo ed i membri del collegio degli ispettori =contabili e del collegio dei probiviri;

- provvede alla ratifica della nomina dei membri non elettivi del =consiglio direttivo da parte del consiglio di sezione nonché alla =ratifica della nomina dei componenti del consiglio direttivo, del collegio =degli ispettori contabili e del collegio dei probiviri eventualmente =cooptati nel corso dell'anno per coprire vacanze dei rispettivi organi =sociali;

- delibera, su proposta del consiglio direttivo, la realizzazione di associazioni complesse e =federazioni o l'adesione dell'associazione per =affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese =associazioni locali, nazionali o internazionali o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, =aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente =Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e =programmi comuni.

L' assemblea generale dei soci, in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni del presente Statuto;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la =devoluzione del patrimonio associativo.

L'assemblea generale dei soci è convocata presso la sede dell'Associazione ovvero nel diverso =luogo motivatamente

indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente =mediante lettera raccomandata, o altro mezzo scritto che assicuri la completa e tempestiva trasmissione, indirizzata ai =coordinatori ed ai capigruppo di ciascuna sezione e ciascun gruppo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con almeno sessanta =giorni di anticipo e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo =dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea generale dei soci è convocata ogni anno, in =sessione ordinaria, per esaminare ed approvare il bilancio, ed ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo o il =collegio degli ispettori contabili o il collegio dei probiviri ovvero un =decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità espressa =mediante istanza scritta alla segreteria regionale.

L'assemblea generale dei soci, sia in sede ordinaria che =straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua mancanza, dal =vicepresidente ovvero in mancanza di questo dal socio ordinario con =maggiore anzianità di iscrizione presente all'adunanza.

Il presidente dell'assemblea è coadiuvato dal segretario =regionale o, in mancanza di questo, da un segretario all'uopo

=nominato dal presidente stesso.

L'assemblea generale, sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, é regolarmente costituita =con l'intervento della maggioranza dei soci aventi diritto di =voto.

In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro =ore dalla prima, l'assemblea generale, sia in sede ordinaria che straordinaria, é regolarmente =costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto =presenti.

L'assemblea generale dei soci, in sessione ordinaria, delibera con il =voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea generale dei soci, in sessione straordinaria, delibera con =il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Sono fatte comunque salve maggioranze più elevate ove richieste dalla =legge.

Nell'assemblea generale dei soci non sono ammesse deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, =secondo la decisione dal presidente dell'assemblea e salvo quanto =previsto dal Regolamento.

In ogni caso, tutte=20le votazioni inerenti alle elezioni delle cariche e degli organi sociali =sono segrete.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale sono

riportate =su apposito libro dei verbali a cura del segretario
e da questi =sottoscritte unitamente al presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei
soci, ancorché non intervenuti.

Le delibere prese dall'assemblea generale dei soci nel
rispetto =del presente Statuto e del Regolamento, obbligano
tutti i soci =dell'Associazione ivi compresi quelli non
intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 20

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e
=direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di
=ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciuti
dallo Statuto e dalla =legge.

E' composto di undici membri eletti dall'assemblea generale
dei =soci, fatto salvo il disposto degli articoli 15 e 16 del
presente =Statuto, e dai coordinatori di ogni=20sezione o da
un loro delegato nominato tra i membri del consiglio della
=sezione medesima per la durata del loro mandato.

I referenti provinciali possono essere delegati dai singoli
coordinatori =delle sezioni aventi sede sul territorio
provinciale di loro competenza a partecipare in loro vece alle
adunanze del consiglio =direttivo ed esprimere un voto per
ciascuna delle deleghe conferite. =Ferma la specifica facoltà

di delega ed il connesso diritto di voto =di cui sopra, i referenti provinciali sono ordinariamente ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alle =adunanze del consiglio direttivo. Sono, altresì, ordinariamente =ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del =consiglio direttivo i capigruppo.

Su richiesta dell'Associazione o della Regione Toscana, un rappresentante nominato dalla =Regione stessa può essere ammesso a partecipare, senza diritto di =voto, alle adunanze del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo:

- attua le deliberazioni adottate=20dall'assemblea generale dei soci;
- adotta i provvedimenti di carattere generale per il raggiungimento =degli scopi e degli obiettivi dell'Associazione, curando l'=osservanza delle disposizioni statutarie, del regolamento e delle =delibere degli organi associativi;
- dirige e coordina l'attività dell'Associazione adottando =tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse =generale dell'Associazione e per la sua organizzazione;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci, sull'appartenenza di un socio ad una =delle categorie di cui all'articolo 9, sul

cambiamento della =sezione o gruppo di appartenenza del socio nonché sull'ammontare delle quote sociali annuali di tesseramento;

- delibera la nomina e la revoca - fra i suoi membri elettivi - dei =referenti per ciascun settore organizzativo dell'Associazione e, =in particolare, del presidente, del vicepresidente, del segretario, del =tesoriere, del referente regionale=20per i servizi antincendio, del referente regionale per i servizi di =protezione civile, del referente regionale per le pubbliche relazioni, =del referente regionale per le questioni tecniche e gli automezzi e del =consigliere facente parte dell'ufficio di presidenza.

- redige il bilancio generale consuntivo e preventivo da sottoporsi =all'approvazione dell'assemblea generale dei soci, nonché la =relazione sulla gestione sociale da allegarsi ai bilanci stessi;

- delibera la costituzione e=20lo scioglimento di sezioni, gruppi e, su istanza motivata della sezione =di riferimento, di distaccamenti;

- ratifica l'elezione dei consigli di sezione e la nomina dei rispettivi =coordinatori;

- ratifica il bilancio preventivo e consuntivo delle sezioni;

- determina la quota sociale annuale di tesseramento nonché gli =eventuali contributi integrativi in relazione alle

attività svolte =dall'Associazione;

- propone all'assemblea generale dei soci le modifiche dello Statuto;
- redige il Regolamento e delibera in merito alle sue modifiche;
- ratifica la nomina e la revoca dei referenti provinciali;
- nomina le commissioni centrali, attribuendo loro le relative =funzioni;
- nomina e revoca gli ispettori ed i commissari;
- adotta e revoca i provvedimenti disciplinari nei confronti dei =soci;
- delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dal =presente Statuto o dal Regolamento.

Articolo 21

Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due =mesi presso la sede regionale dell'Associazione, ovvero nel =diverso luogo motivatamente individuato dal presidente al momento della =convocazione,=20sotto la presidenza del presidente stesso o del vicepresidente.

In prima convocazione, il consiglio direttivo é regolarmente =costituito con l'intervento della maggioranza semplice dei suoi =componenti. In seconda convocazione ovvero a distanza di almeno un'ora dall'orario di prima convocazione, il =consiglio

direttivo é regolarmente costituito con l'intervento =di almeno cinque consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza =semplice dei presenti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, terzo comma del =presente Statuto, in seno al consiglio direttivo non é ammessa =delega.

L'assenza ingiustificata di un consigliere a più di tre =riunioni annuali del consiglio comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere =decaduto non é rieleggibile. Il coordinatore di ciascuna sezione od =il suo delegato che siano decaduti sono sostituiti in seno al consiglio =direttivo dal vicecoordinatore che partecipa in via temporanea alle adunanze del consiglio direttivo stesso, fino =alla elezione di un nuovo coordinatore.

Le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo sono riportate, anche =in via sintetica, su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte unitamente al presidente.

Articolo 22

Vacanze tra i membri del consiglio direttivo

In caso di vacanza tra i membri elettivi del consiglio direttivo -= per qualsiasi ragione verificatasi -=20la carica vacante é attribuita al primo dei candidati non eletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'integrazione del numero dei consiglieri elettivi nel modo previsto dal comma precedente, il consiglio direttivo delibera la nomina per cooptazione dei soci ritenuti idonei. Ciascuna nomina per cooptazione deve essere ratificata dall'assemblea generale dei soci nella prima adunanza successiva alla nomina stessa.

Articolo 23

Il presidente

Il presidente è il rappresentante legale e morale dell'Associazione nonché presidente dell'assemblea generale e del consiglio direttivo.

E' eletto e revocato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti elettivi.

Svolge tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento o delegate dal consiglio direttivo.

Nei casi di particolare urgenza e necessità il presidente può adottare le decisioni di competenza del consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza, con l'obbligo di sottoporle all'ufficio di presidenza stesso, per la ratifica, entro e non oltre tre giorni dalla loro adozione.

Nel caso di pubbliche calamità il presidente, o un suo delegato, può assumere la direzione di tutti i servizi di intervento e di soccorso dell'Associazione, assistito dai

coordinatori, o loro delegati, delle =sezioni coinvolte nell'opera di soccorso.

Il presidente convoca l'assemblea generale dei soci ed il =consiglio direttivo.

In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni e ed i suoi =poteri sono esercitati dal vicepresidente.

La carica di presidente non è cumulabile con le altre cariche =elettive del consiglio direttivo.

Articolo 24

Il potere di firma

Il presidente ha, in via ordinaria, il potere di firma per tutti =gli atti dell'Associazione.

Il presidente può delegare ad altri consiglieri, ai referenti =provinciali, ai coordinatori o capigruppo o responsabili di distacco il potere di firma di particolari atti.

La delega può essere concessa per un singolo atto o per un insieme =omogeneo di atti destinati al medesimo progetto o finalità, con =espressa indicazione della data di emissione, del=20termine di durata e delle condizioni limitative di rilascio della delega =stessa.

Nessun socio è autorizzato a contrarre impegni vincolanti per =l'Associazione o per una delle sue articolazioni operative o =territoriali né a sollecitare, trattare e sottoscrivere convenzioni o contratti, senza averne ricevuto espressa

=autorizzazione e delega dal consiglio direttivo, previa completa e =circostanziata informativa.

Articolo 25

L'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza è composto da:

- presidente;
- vicepresidente;
- segretario;
- tesoriere;
- un consigliere all'uopo eletto dal consiglio direttivo.

L'ufficio di presidenza si riunisce in ogni caso in cui il presidente lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta =richiesta da almeno due dei suoi componenti, per

- eseguire le deliberazioni del consiglio direttivo;
- deliberare sull'adozione degli atti gestionali urgenti salvo riferirne al più presto al consiglio direttivo, nella sua prima =adunanza utile, per la loro ratifica;
- provvedere alla gestione quotidiana ordinaria dell'Associazione e =della sua sede.

L'ufficio di presidenza è regolarmente costituito con l'intervento di almeno tre membri e delibera a maggioranza =assoluta.

Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza sono raccolte in un apposito =libro, consultabile in via riservata dai soli

membri del consiglio =direttivo, del collegio degli ispettori contabili e del collegio dei probiviri.

Articolo 26

Il collegio degli ispettori contabili

Il collegio degli ispettori contabili é composto da tre =membri effettivi e due membri supplenti. E' presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio degli ispettori contabili ha il compito di vigilare =sull'adeguatezza dell'assetto contabile e sulla gestione =amministrativa generale dell'Associazione, a=20norma del codice civile e delle vigenti leggi.

Il controllo sulla gestione deve avvenire almeno in via quadrimestrale =ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale =sul libro dei verbali del collegio, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio sociale il collegio predisporre una =relazione ai bilanci nella quale sono esposte all'attenzione =dell'assemblea generale dei soci le risultanze delle verifiche =effettuate nel corso dell'anno.

Il collegio delibera a maggioranza dei suoi membri effettivi.

Articolo 27

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri é composto da cinque membri

=effettivi e due membri supplenti. E' presieduto dal componente avente maggiore anzianità d'=iscrizione all'Associazione.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli =organi dell'Associazione e tra l'Associazione ed i soci.

Esamina le interpellanze dei consigli di sezione e dei gruppi =sull'operato degli organi centrali dell'Associazione.

Decide sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di irrogazione di =sanzioni disciplinari deliberati dal consiglio direttivo.

Si pronuncia insindacabilmente in merito alle questioni di carattere =morale della vita dell'Associazione, alla interpretazione dello =Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dagli organi sociali.

Il collegio é regolarmente costituito con l'intervento di almeno tre membri effettivi e delibera a =maggioranza dei presenti.

Articolo 28

Vacanze tra gli ispettori contabili e i probiviri

In caso di vacanze tra i membri del collegio degli ispettori contabili o del collegio dei probiviri si procede all'integrazione =mediante i membri supplenti e, successivamente, mediante la nomina dei =soci primi non

eletti. Qualora non vi siano soci non eletti ed i membri
=ancora in carica siano almeno due per il collegio degli
ispettori contabili ed almeno tre per il collegio dei
=probiviri, questi ultimi possono procedere alla integrazione
dell'=organo mediante cooptazione di altri soci ritenuti
idonei. Ciascuna =nomina per cooptazione dovrà essere
ratificata dall'assemblea generale dei soci entro la prima
adunanza =successiva.

Articolo 29

I referenti provinciali

I referenti provinciali hanno funzioni di coordinamento e
=raccordo organizzativo, operativo ed informativo tra le
sezioni e i gruppi aventi sede nell'ambito di ciascuna
=Provincia e rappresentano l'Associazione, in forza di delega
=appositamente conferita da parte del consiglio direttivo, nei
confronti =degli Enti o Amministrazioni pubbliche provinciali.

I referenti provinciali sono nominati, nelle Province in cui
operano =almeno due sezioni o gruppi, dai coordinatori o dai
capigruppo delle =sezioni o dei gruppi medesimi e la loro
nomina è ratificata dal =consiglio direttivo.

L'incarico di referente provinciale ha la durata di tre anni
ed é =rinnovabile.

Articolo 30

Le sezioni

Le sezioni costituiscono le articolazioni organizzative territoriali dell'Associazione ed hanno il compito di perseguire gli scopi sociali nell'ambito territoriale di loro competenza e nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.

Le sezioni sono costituite con deliberazione del consiglio direttivo, previa valutazione dei necessari requisiti operativi e gestionali, ed hanno competenza nell'ambito del territorio loro assegnato dal consiglio direttivo stesso di concerto con i soci che aspirano a formare la sezione o con il consiglio di sezione.

Ciascuna sezione è composta da un numero minimo di quindici soci dei quali almeno dieci operativi.

Le sezioni curano, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, le iscrizioni dei soci ed attuano ogni iniziativa volta a promuovere gli scopi dell'Associazione.

Articolo 31

L'assemblea dei soci della sezione

L'assemblea dei soci della sezione si tiene:

- almeno una volta l'anno, nel mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto operativo della sezione;
- ogni tre anni, per eleggere il consiglio della sezione, con le stesse modalità previste per l'elezione del consiglio

direttivo e come =precisato dal Regolamento.

Può essere convocata ogniqualvolta si renda necessario o quando ne sia stata fatta richiesta scritta al =segretario della sezione da almeno un quarto dei soci della sezione =stessa.

L'assemblea è ordinariamente convocata dal coordinatore, ma può =essere convocata d'ufficio dal consiglio direttivo o dal commissario, nel caso di gravi problematiche o =inadempienze della sezione.

Quanto ai criteri di validità delle adunanze ed alle procedure =elettorali si applicano le stesse disposizioni previste dall'=articolo 19 per l'assemblea generale dei soci.

Articolo 32

Il consiglio di sezione

I soci maggiori d'età iscritti presso ciascuna sezione =ed aventi diritto al voto, riuniti nell'assemblea di sezione, =eleggono il consiglio=20di sezione secondo le disposizioni del Regolamento.

Sono applicabili all'elezione del consiglio di sezione, in quanto =compatibili, le norme del presente Statuto e del Regolamento relative =alla gratuità, eleggibilità, incompatibilità=20e durata delle cariche sociali regionali, fatta eccezione per l'=anzianità triennale di iscrizione di cui al terzo comma dell'=art. 15.

Il consiglio di sezione é composto da un consigliere ogni dieci soci =maggiori d'età,=20in ogni caso con un minimo di tre ed un massimo di quindici =consiglieri.

I soci giovani nominano un loro delegato che partecipa, senza diritto di =voto, alle riunioni del consiglio di sezione.

Il consiglio di sezione:

- elegge tra i suoi membri il coordinatore, il vicecoordinatore, il segretario ed il =tesoriere;
- nomina e delega tra i suoi membri il rappresentante della sezione nel =consiglio direttivo;
- delibera i bilanci consuntivo e preventivo della sezione, da =sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il ventotto febbraio =di ogni anno e comunicare al consiglio direttivo entro il cinque marzo =successivo;
- adotta tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli scopi =dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza della sezione;
- attua le delibere dell'assemblea dei soci della sezione, nonché le =delibere del presidente, dell'ufficio di presidenza e del =consiglio direttivo;
- richiede al consiglio direttivo l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e =dal Regolamento;
- delibera su tutte le materie di sua competenza ai sensi del presente =Statuto e del Regolamento.

Articolo 33

Il coordinatore di sezione

Il coordinatore di sezione:

- ha la rappresentanza morale della sezione e può essere delegato dal presidente dell'Associazione a sottoscrivere gli atti di interesse della sezione stessa;
- comunica ogni anno al consiglio direttivo, per la ratifica, il rendiconto operativo della gestione ed i bilanci della sezione, preventivamente approvati dall'assemblea dei soci della sezione;
- convoca e presiede l'assemblea dei soci della sezione ed il consiglio di sezione;
- è moralmente responsabile della gestione della sezione, unitamente a tutti i membri del consiglio di sezione, nei confronti dell'Associazione tutta.

La carica di coordinatore non è cumulabile con le altre cariche elettive del consiglio di sezione.

Articolo 34

I distaccamenti

Al fine di meglio perseguire gli scopi dell'Associazione, le sezioni possono dar vita, nell'ambito del territorio di loro competenza, a distaccamenti.

I distaccamenti sono istituiti con delibera del consiglio di sezione di concerto con il consiglio direttivo che ne

ratifica la costituzione mediante apposita =deliberazione.

I distaccamenti hanno l'autonomia organizzativa loro concessa =dalla sezione di appartenenza, dalla quale dipendono a tutti gli effetti.

I distaccamenti sono dotati di mezzi ed equipaggiamenti da parte della =sezione di appartenenza, nei limiti di disponibilità della =stessa.

Articolo 35

Il responsabile del distaccamento

Il consiglio di sezione nomina un socio operante presso il =distaccamento quale responsabile del distaccamento stesso. Qualora il =responsabile del distaccamento non faccia già parte del consiglio di =sezione, egli entra a farne parte senza diritto di voto.

Articolo 36

I gruppi

I gruppi sono articolazioni operativo-organizzative facoltative =dell'Associazione.

Possono essere formati da un numero illimitato di soci e sono istituiti =con deliberazione del consiglio direttivo in via:

- transitoria, quale eventuale fase preliminare rispetto alla =costituzione di una sezione, per un periodo minimo di un anno e massimo =di tre anni;
- temporanea, per fronteggiare esigenze operative o

organizzative di varia natura.

L'autonomia organizzativa, operativa e gestionale dei singoli gruppi è stabilita dal consiglio direttivo dal quale i gruppi stessi dipendono a tutti gli effetti.

Articolo 37

Il capogruppo

Il capogruppo dirige l'operato del gruppo e ne è responsabile.

Il capogruppo è nominato dal consiglio direttivo sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, dei membri del gruppo stesso.

Articolo 38

Le commissioni

Per meglio realizzare gli scopi sociali, sia il consiglio direttivo che i singoli consigli di sezione possono nominare delle commissioni con compiti consultivi o di supporto tecnico-operativo.

Ogni commissione opera secondo le direttive impartite da un membro incaricato rispettivamente dal consiglio direttivo o dal consiglio di sezione.

Le commissioni sono formate anche con la partecipazione di soggetti esterni all'Associazione e possono essere temporanee o permanenti. La creazione di commissioni è auspicabile quale metodo di coinvolgimento e partecipazione dei soci, con

riguardo alle loro rispettive specifiche =competenze, alla crescita morale e materiale dell'Associazione.

Articolo 39

I commissari

In caso di gravi problematiche gestionali o amministrative =manifestatesi all'interno di una sezione o di un gruppo, il =consiglio direttivo può nominare uno o più commissari, scelti tra =i soci dell'Associazione, al fine di presiedere e dirigere la sezione o il gruppo medesimi. I commissari attuano, =di concerto con il consiglio direttivo, le direttive loro impartite al =momento del conferimento dell'incarico e rendono conto del loro =operato al suo termine.

Se non altrimenti previsto dal consiglio direttivo al momento del conferimento =dell'incarico, i commissari svolgono le funzioni proprie dei consigli di =sezione, dei coordinatori o dei capigruppo.

Articolo 40

Gli ispettori

Al fine di verificare costantemente la generale efficienza operativa delle sezioni, =dei distaccamenti e dei gruppi, il consiglio direttivo può nominare, =tra i soci dell'Associazione, uno o più ispettori.

Le sezioni, i distaccamenti ed i gruppi soggetti ad attività ispettiva sono tenuti a prestare la massima collaborazione

=agli ispettori.

Articolo 41

Il centro operativo regionale

Il centro operativo regionale è una struttura facoltativa di =coordinamento dei servizi di protezione civile ed antincendio dell'Associazione.

Opera sotto la supervisione del referente regionale del settore di =intervento - ovvero, nel caso di interventi misti, sotto la supervisione =congiunta dei due referenti regionali per i servizi di protezione civile e per i servizi antincendio - ed ha il compito di =coordinare gli interventi di emergenza attuati da sezioni, gruppi e =distaccamenti, di concerto con essi.

Articolo 42

I nuclei di intervento specialistico di protezione civile

I nuclei di intervento specialistico di protezione civile =costituiscono strutture destinate a fornire unità di intervento =specializzate per lo svolgimento di specifici interventi di protezione =civile.

Ciascuna sezione o gruppo può costituire, previa deliberazione del =consiglio direttivo, un nucleo di intervento specialistico in uno o =più settori di intervento di protezione civile.

I nuclei operano sotto la direzione del referente regionale

per i servizi di protezione civile. I nuclei sono gestiti, di concerto con il referente regionale per i servizi di protezione civile, dal coordinatore di sezione o da un consigliere di sezione all'uopo delegato. I nuclei costituiti nell'ambito di un gruppo sono gestiti, di concerto con il referente regionale per i servizi di protezione civile, dal capogruppo o da un suo delegato.

Articolo 43

Verbali degli organi collegiali

Per ogni adunanza di ciascun organo collegiale dell'Associazione deve essere redatto un verbale da conservare in apposito libro. Dal verbale devono risultare l'eventuale dissenso e le motivazioni di ciascuno dei partecipanti in disaccordo rispetto alle decisioni adottate.

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Articolo 44

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed indivisibile.

E' costituito da:

- patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell'Associazione;
- proventi ottenuti dall'Associazione, a livello centrale o locale, a titolo di quote sociali, di contributi degli aderenti e di terzi, di convenzioni, di contributi pubblici

nazionali ed internazionali, di erogazioni, elargizioni, lasciti, donazioni, sussidi, di entrate provenienti da attività connesse a quelle statutarie e di interessi su capitali;

- avanzi di gestione;

- ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio sociale é amministrato dal consiglio direttivo, in collaborazione con i consigli delle sezioni, e non può essere destinato a finalità diverse da quelle statutarie o direttamente connesse.

Ferma restando l'unicità del patrimonio associativo, le sezioni hanno la piena disponibilità delle strutture, mezzi, attrezzature e proventi finanziari di loro competenza o a loro disposizione per lo svolgimento dei servizi statutari.

Qualora si verifichi una rilevante e protratta sproporzione tra le attitudini e le necessità operative di una sezione o di un gruppo ed i beni strumentali a disposizione di questi, il consiglio direttivo, di concerto con il consiglio della sezione o con il capogruppo, può assegnare in via temporanea parte di detti beni strumentali ad altre sezioni o gruppi.

Articolo 45

Intestazione dei beni sociali

Stante l'unità del patrimonio e della rappresentanza legale

=dell'Associazione, tutti i beni facenti parte del patrimonio sociale sono intestati direttamente all'Associazione.

Articolo 46

Il conferimento di beni e capitali

Ogni attribuzione patrimoniale o erogazione finanziaria a favore =di ciascuna delle articolazioni organizzative centrali dell'Associazione, da chiunque operata, deve essere direttamente conferita o =accreditata da parte del soggetto erogatore, sia esso pubblico o =privato, alla tesoreria regionale.

Ogni attribuzione patrimoniale o erogazione finanziaria a favore di =ciascuna=20delle articolazioni organizzative periferiche - sezioni o gruppi - =dell'Associazione, da chiunque operata, deve essere direttamente =conferita o accreditata da parte del soggetto erogatore, sia esso =pubblico o privato, alla tesoreria dell'articolazione organizzativa periferica.

Quanto sopra non si applica al versamento delle quote sociali ed ai =movimenti strettamente pertinenti agli equipaggiamenti personali dei =soci.

Parimenti, la disposizione di cui al primo comma, nonché la detrazione di cui agli articoli 47 e 48, non si applicano alle piccole entrate =marginali e non continuative.

Ciascuna sezione versa alla tesoreria regionale una parte

della quota di tesseramento di ciascun socio. Detta parte è stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

Articolo 47

I fondi delle sezioni e dei gruppi

Le sezioni non hanno autonomia amministrativa ma solo gestionale. Possono disporre liberamente, limitatamente al perseguimento degli scopi sociali, dei fondi di loro competenza, fatta salva la preventiva richiesta di autorizzazione al consiglio direttivo per le spese unitarie eccedenti il quindici per cento del bilancio consuntivo della sezione per l'anno precedente. Il consiglio direttivo provvede entro sette giorni sull'autorizzazione richiesta, a mezzo di deliberazione motivata. In caso di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, la sezione può procedere alla spesa assumendosene ogni responsabilità e richiedendone, entro i successivi sette giorni, la ratifica al consiglio direttivo.

Tutte le attribuzioni patrimoniali o erogazioni finanziarie di competenza delle singole sezioni, che siano pervenute alla tesoreria regionale, sono versate alle sezioni stesse entro quindici giorni - salvo il maggior termine giustificato da oggettive e straordinarie necessità gestionali - operata la detrazione di competenza regionale di cui all'articolo 48.

La detrazione operata sulle attribuzioni patrimoniali o

erogazioni =finanziarie di competenza delle singole sezioni, che siano pervenute direttamente =alle sezioni stesse, deve essere versata alla tesoreria regionale entro =quindici giorni, salvo il maggior termine giustificato da oggettive e =straordinarie necessità gestionali.

Articolo 48

Il fondo regionale

Il fondo regionale é costituito da:

- le risorse corrispondenti alla quota di detrazione operata sulle =attribuzioni patrimoniali o erogazioni finanziarie provenienti da enti =pubblici di competenza delle singole sezioni, fissata nella misura minima del dieci =per cento delle stesse, fatta salva la maggiore misura percentuale =eventualmente deliberata dal consiglio direttivo per straordinarie, =specifiche e temporanee esigenze gestionali;
- la parte della quota sociale di tesseramento di ciascun socio, nella =misura stabilita annualmente dal consiglio direttivo;
- gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 51 =del presente Statuto;
- ogni altro provento, di qualsiasi natura, pervenuto direttamente alla tesoreria =regionale.

Detto fondo è direttamente gestito dal consiglio direttivo per:

- a) la gestione della sede regionale e del centro operativo =regionale;
- b) il finanziamento temporaneo e/o straordinario di sezioni o gruppi che =versino in oggettive condizioni di necessità;
- c) altre motivate esigenze gestionali.

Articolo 49

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno =dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria =relativa a ciascun esercizio sociale, mentre il bilancio preventivo reca =il presumibile fabbisogno dell'esercizio sociale successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal tesoriere, approvati dal consiglio direttivo e =sottoposti, unitamente ad una relazione illustrativa sulla gestione =sociale, all'esame del collegio degli ispettori contabili. Il =collegio degli ispettori contabili esamina i bilanci e la relazione illustrativa e li restituisce, con visto di =approvazione, al consiglio direttivo entro il giorno dieci del mese di =aprile.

I bilanci e la relazione illustrativa sulla gestione con il visto del =collegio degli ispettori contabili sono depositati presso la segreteria regionale e fatti pervenire in copia =a

ciascuna sezione e gruppo almeno dieci giorni prima della data fissata =per la prima convocazione dell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea generale dei soci viene altresì sottoposto il rendiconto operativo relativo all'attività =sociale conclusa al trentuno dicembre dell'anno precedente.

Articolo 50

I bilanci delle sezioni e dei gruppi

Le sezioni - ed i gruppi ai quali sia stata eventualmente conferita autonomia gestionale - sono tenuti a =redigere e presentare al consiglio direttivo per la ratifica, entro il =mese di febbraio di ogni anno, i bilanci preventivo e consuntivo già =approvati dalle assemblee dei soci di sezione.

Unitamente al bilancio deve essere presentato un rendiconto operativo =relativo all'attività sociale conclusa al trentuno dicembre =dell'anno precedente.

Il consiglio direttivo provvede all'esame ed alla ratifica di tali =documenti, utilizzandone i dati per la compilazione dei bilanci generali =dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea generale =dei soci.

Articolo 51

Sanzioni

Le sezioni o i gruppi che non ottemperino alle disposizioni di cui al presente Statuto, in particolare al precedente articolo

50, =o disattendano le istruzioni generali del consiglio direttivo, possono =essere assoggettate ad una sanzione pecuniaria d'importo massimo =pari al dieci per cento di tutte le attribuzioni patrimoniali o erogazioni finanziarie di loro competenza =relative all'anno precedente. Qualora i comportamenti censurati =proseguano anche nel corso dell'esercizio sociale seguente, il =consiglio direttivo potrà disporre l'aumento di detta sanzione fino alla metà di tutte le entrate =relative all'anno precedente ovvero il commissariamento della =sezione, in ragione della gravità e della durata dei comportamenti =censurati.

Le somme relative alle sanzioni pecuniarie di cui sopra confluiscono nel fondo regionale previsto =dall'articolo 48.

Articolo 52

Atti e pubblicazioni dell' Associazione

Nessun documento o pubblicazione potrà qualificarsi =ufficialmente per atto dell'Associazione se non avrà ricevuto la preventiva approvazione del =consiglio direttivo.

Articolo 53

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'=assemblea generale dei soci in sessione straordinaria, nomina i liquidatori, scegliendoli =tra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione.

L'assemblea generale dei soci che delibera lo scioglimento
=prevede la devoluzione del patrimonio sociale residuo ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale =aventi
scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel
presente =Statuto o a fini di pubblica utilità ovvero a fini
di beneficenza o =di assistenza, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre =1996, n. 662, e salvo che una diversa destinazione
non sia imposta dalla =legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del =patrimonio occorre il voto=20favorevole di
almeno tre quarti degli associati, a norma dell'articolo =24,
ultimo comma del Codice Civile.

F.to: Scala Mirko

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)